

ATTI PARLAMENTARI

IV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XIII}
_{N. 1}

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 578

RELATIVA ALLA

“ NAZIONALE COGNE „ SOCIETA' PER AZIONI

(Volume CXXVIII-bis)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1966

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 578

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 gennaio 1966;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'articolo 100, II comma, della Costituzione;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la relazione con la quale la Corte, in data 3 settembre 1965, ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della « Nazionale Cogne S.p.A. » per gli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964;

vista la lettera n. 25259/1-6/95, in data 2 ottobre 1965, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiamato l'attenzione del Ministero delle partecipazioni statali su quanto viene con tale relazione rilevato;

vista la lettera n. 30095, in data 27 novembre 1965, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, alla Corte e al Ministero del tesoro, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali:

a) comunica « che sono all'attento esame dei competenti uffici del Ministero » gli elaborati da questo richiesti alla Società « per la predisposizione di un dettagliato rapporto sulla situazione economico-finanziaria aziendale e di un piano di risanamento che arresti il processo negativo in atto e consenta la ripresa economico-produttiva dell'azienda »;

b) rende noto di avere « allo studio l'inquadramento della Nazionale Cogne in un ente autonomo di gestione che, però, potrà essere effettuato non appena saranno realizzate le condizioni, cui, sotto l'aspetto economico e finanziario, l'inquadramento stesso deve opportunamente essere subordinato »;

c) esprime l'avviso che « per l'attuazione dell'operazione sarà necessario un apposito provvedimento legislativo, non essendo la Società in parola compresa fra quelle indicate nella tabella allegata alla legge 21 giugno 1960, n. 649, per il cui trasferimento in un ente autonomo di gestione è sufficiente » un provvedimento interministeriale;

vista la relazione in data 20 dicembre 1965, con cui il Presidente del Collegio sindacale della Nazionale Cogne riferisce che l'esercizio 1965 si chiuderà con una perdita di oltre 4.000 milioni (2.800 milioni accertati al 31 agosto 1965) sicché la perdita complessiva della società avrà superato, al 31 dicembre 1965, il terzo del capitale sociale (8.500 milioni su 20.000 milioni);

udito il relatore;

considerato che quasi un decennio è trascorso dall'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che ebbe a disporre l'inquadramento delle partecipazioni statali in enti autonomi di gestione;

che, qualunque sia stato il motivo per cui la Società Nazionale Cogne non venne inclusa nella tabella annessa alla legge del 1960, n. 649, basta considerare come, pur da tempo esistendo Enti di gestione, che ben avrebbero potuto e potrebbero recepire la partecipazione statale nella Società stessa e gestire di questa le svariate attività — nei settori minerario (Cogne), siderurgico (Aosta), meccanico (Imola), refrattari (Castellamonte) — veruna iniziativa risulta assunta per promuovere il provvedimento di legge necessario a tradurre in atto il prescritto inquadramento di detta partecipazione;

ritenuto che ai competenti organi dello Stato, unico azionista della Società, è della stessa, e non da ora, noto il dissesto, allarmante fin dall'esercizio 1963 — chiusosi con una perdita di milioni 2.493,4 — e rivelatore di situazioni abnormi, quale, ad esempio, quella di un aumento del fatturato, cui corrisponde un aumento delle perdite;

che, ciò premesso e richiamate le osservazioni tutte racchiuse nella citata relazione al Parlamento, non sembra assumibile a presupposto dell'adempimento dell'obbligo di procedere all'inquadramento il preventivo realizzarsi di condizioni, peraltro imprecisate « sotto l'aspetto economico e finanziario », nessun accenno in tal senso rinvenendosi così nella legge n. 1589 del 1956 come nella normativa riflettente in genere gli enti di gestione; che, anzi, a questi peculiari sono, appunto, le funzioni ed i compiti di riordinamento, assestamento, risanamento delle partecipazioni statali ad essi trasferite;

che la perdita dell'esercizio 1965 fa manifesta la tendenza della gestione ad assumere un ritmo di progressivo dissesto che è difficile attribuire a cause contingenti, sembrando piuttosto addebitabile a difetti di struttura e di funzionamento aziendale, e al quale, perciò, non basterebbero a porre serio rimedio ulteriori aumenti di capitale: operazione già attuata in virtù della legge 19 settembre 1964, n. 791, per 7 miliardi, e rivelatasi priva di alcuna apprezzabile efficacia;

che, pertanto, il pur dovuto ricorso alla procedura sancita dall'articolo 2446 del codice civile — che potrebbe, peraltro, perfezionarsi solo in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 1966 — neppure avvierebbe il processo di risanamento della società, avendo detta procedura come effetto la riduzione del capitale sociale ed, eventualmente, il successivo reintegro;

che, non possa essere ormai più oltre differita l'adozione dei provvedimenti — fra quelli spettanti all'assemblea dei soci e, dunque, allo Stato, unico azionista — idonei ad eliminare i denunciati difetti di struttura e di funzionamento;

P. Q. M.

richiede l'onorevole Ministro per le partecipazioni statali — in disparte i provvedimenti che, nell'ambito delle facoltà e dei poteri di sua spettanza per essere lo Stato unico azionista, siano da adottare, al fine di eliminare senza indugio i difetti di struttura e di funzionamento fatti palesi dalla prospettata situazione di grave dissesto della Società — di promuovere, nella sede propria, l'inquadramento della « Nazionale Cogne » in uno o più enti autonomi di gestione, non essendo più oltre procrastinabile l'adempimento dell'obbligo sancito dalla legge, che al verificarsi di veruna particolare condizione — sotto l'aspetto economico e finanziario — lo subordina.

Dispone che, per l'effetto, copia della presente determinazione sia inviata, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, all'onorevole Ministro per le partecipazioni statali e all'onorevole Ministro per il tesoro.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli: Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE

F.to MESITI

IL PRESIDENTE

F.to DI FRANCO